Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 7 agosto 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Basilicata

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 216 DEL 7 AGOSTO 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Mantova.

(1839)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Bulzi.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bulzi (Sassari) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Una volta scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle norme vigenti, la sezione di Taranto del comitato di controllo sugli atti degli enti locali, con provvedimento in data 17 maggio 1984, notificato a tutti i consiglieri, espressamente diffidava il sindaco a convocare quel civico consesso per provvedere al suddetto adempimento entro un termine massimo di trenta giorni dalla data della prima convocazione, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 30 maggio 1984 non si riusciva ad approvare il bilancio a causa dei persistenti contrasti ancora vigenti in seno al consiglio comunale.

Conseguentemente, la sezione di controllo, con provvedimento n. 27992/Rag. del 6 giugno 1984 nominava un commissario *ad acta* che, in data 13 giugno 1984, deliberava l'approvazione dei bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Il prefetto di Sassari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, intanto, ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario lo intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bulzi (Sassari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Italo Mancaleoni.

Roma, addì 13 luglio 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Bulzi (Sassari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bulzi (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Italo Mancaleoni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1984

PERTINI

SCALFARO

(4095)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di San Nicola Manfredi.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Nicola Manfredi (Benevento) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

In particolare, la seduta consiliare del 29 febbraio 1984 risultava infruttuosa ai fini dell'approvazione di tale documento contabile.

Essendo intanto scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, la sezione di Benevento del comitato di controllo sugli atti degli enti locali, con provvedimento n. 167 in data 19 marzo 1984, comunicato a tutti i consiglieri, diffidava il sindaco e la giunta a procedere entro cinque giorni alla convocazione del consiglio, per provvedere al suddetto adempimento nel termine massimo di dieci giorni decorrente dalla data della prima convocazione; tutto ciò al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 6 aprile 1984 non si riusciva ad approvare il bilancio a causa dei persistenti contrasti ancora vigenti in seno al consiglio comunale.

Conseguentemente la sezione di controllo con provvedimento n. 135 del 14 aprile 1984 nominava un commissario *ad acta*, che in data 30 maggio 1984 deliberava l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

Il prefetto di Benevento, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, intanto, ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Nicola Manfredi (Benevento) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Pompeo Perlingieri.

Roma, addì 13 luglio 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Nicola Manfredi (Benevento) non è riuscito a provvedere alla approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Nicola Manfredi (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Pompeo Perlingieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1984

PERTINI

SCALFARO

(4096)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1984.
Scioglimento del consiglio comunale di Monte San Biagio.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monte S. Biagio (Latina) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per il 1984.

A seguito del perdurare di tale inadempimento la sezione di Latina del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali nominava un commissario *ad acta* per gli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 305 del testo unico della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, modificato dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il suddetto commissario faceva proprio lo schema di bilancio predisposto dall'ufficio competente e convocava, con avviso notificato a tutti i consiglieri, per i giorni 27 e 28 maggio 1984 il consiglio comunale per provvedere all'approvazione del bilancio entro un termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla data della prima convocazione, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969.

Nella seduta del 27 marzo 1984 non si riusciva ad approvare il bilancio a causa dei persistenti contrasti ancora vigenti in seno al consiglio comunale.

Conseguentemente la sezione di controllo, con provvedimento n. 194 in data 27 aprile 1984, conferiva l'incarico di provvedere al predetto adempimento al commissario *ad acta*, che in data 8 maggio 1984 deliberava l'approvazione del bilancio di previsione 1984.

Il prefetto di Latina, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monte S. Biagio (Latina) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sante Frantellizzi.

Roma, addì 13 luglio 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Monte San Biagio (Latina) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monte S. Biagio (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sante Frantellizzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1984

PERTINI

SCALFARO

(4097)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1984.
Scioglimento del consiglio comunale di Sonnino.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sonnino (Latina) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per il 1984.

A seguito del perdurare di tale inadempimento, la sezione di Latina del comitato regionale di controllo sugli atti degli

enti locali nominava un commissario *ad acta* per gli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 305 del testo unico della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934 sostituito dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il suddetto commissario faceva proprio lo schema di bilancio già predisposto dall'ufficio competente e convocava, con avviso notificato a tutti i consiglieri, per il giorno 7 aprile 1984 il consiglio comunale per provvedere all'approvazione del bilancio stesso, entro un termine massimo di quindici giorni decorrenti dalla data di detta convocazione; tutto ciò al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969.

Nella seduta del 7 aprile 1984, nonché in una seduta svoltasi successivamente, non si riusciva ad approvare il bilancio a causa dei persistenti contrasti ancora vigenti in seno al consiglio comunale.

Conseguentemente la sezione di controllo con provvedimento n. 190 conferiva l'incarico di provvedere al predetto adempimento al commissario *ad acta*, che in data 15 maggio 1984 deliberava l'approvazione del bilancio di previsione 1984.

Il prefetto di Latina, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, intanto, ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sonnino (Latina) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Fiorentino.

Roma, addì 13 luglio 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sonnino (Latina) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sonnino (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Fiorentino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1984

PERTINI

SCALFARO

(4130)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Monteroni di Lecce.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monteroni di Lecce (Lecce) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Una volta scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, la sezione di Lecce del comitato di controllo sugli atti degli enti locali, con provvedimento del 30 marzo 1984, notificato a tutti i consiglieri, diffidava quel civico consesso a deliberare il citato documento contabile entro il termine di trenta giorni dalla data di prima convocazione, allo scopo di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il consiglio comunale si riuniva nei giorni 16 e 28 maggio, 15 e 18 giugno 1984, senza tuttavia giungere all'approvazione del bilancio.

Conseguentemente, la sezione di controllo competente, con provvedimento n. 36177/5 in data 20 giugno 1984, nominava un commissario *ad acta*, che in data 22 giugno 1984 deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale, intanto, ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estemi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto, col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monteroni di Lecce (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Tafuro.

Roma, addì 13 luglio 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Monteroni di Lecce (Lecce) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monteroni di Lecce (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Tafuro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1984

PERTINI

SCALFARO

(4131)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 giugno 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1984, a sette anni, emessi per lire 4.750 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 717252/66-AU-55 in data 16 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1983, registro n. 50 Tesoro, foglio n. 346, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° gennaio 1984, a sette anni, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.750 miliardi con decreto ministeriale n. 205050/66-AU-56 del 3 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1984, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 265;

Visto il proprio decreto n. 206106/66-AU-56 in data 11 febbraio 1984, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 16 dicembre 1983, ad accertare in nominali lire 4.750 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 16 dicembre 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° gennaio 1984, emessi per lire 4.750 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 2 gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, a partire dal 1° luglio 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 30 dicembre ed il 26 giugno di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° gennaio 1984 - rimborsabili il 1° gennaio 1991 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispon-

denza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 1.425.000.000, pari allo 0,03 % del valore nominale di lire 4.750 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 712.500.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1984.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1984 è di L. 712.500.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1984
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 245

(4134)

DECRETO 3 agosto 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 14 agosto 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,15 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 agosto 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1984
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 120

(4168)

DECRETO 3 agosto 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 14 agosto 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 86,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 agosto 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1984
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 121

(4169)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina del commissario generale per l'esposizione internazionale di Tsukuba 1985

Con decreto 30 aprile 1984 del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1984, registro n. 11 Esteri, foglio n. 297, l'on. dott. Luigi Turchi è stato nominato commissario generale per l'esposizione internazionale di Tsukuba 1985, a decorrere dal 1° maggio 1984.

(4141)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Marmomacchine - Mostra internazionale di marmi, pietre, graniti e loro derivati di macchine ed attrezzature per l'industria marmifera che avrà luogo a S. Ambrogio di Valpolicella dal 16 al 23 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Salone nautico internazionale - Salone internazionale delle attrezzature subacquee che avrà luogo a Genova dal 13 al 22 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nelle Manifestazioni zootecniche piacentine che avrà luogo a Piacenza dal 26 al 28 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Mostra internazionale della tecnologia e delle attrezzature per la ricerca, la captazione, l'estrazione ed il trasporto dei fluidi sotterranei - Geofluid che avrà luogo a Piacenza dal 4 al 7 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Cersaie - Salone internazionale della ceramica per edilizia che avrà luogo a Bologna dal 2 al 7 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Sun '84 che avrà luogo a Bologna dal 23 al 28 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Saie '84 - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia che avrà luogo a Bologna dal 23 al 28 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Turismart - Salone delle attrezzature e dei prodotti per i pubblici esercizi, gli alberghi, il commercio e le convivenze che avrà luogo a Padova dal 10 al 15 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Borsa del turismo che avrà luogo a Padova dal 10 al 12 ottobre 1984.

(4079)

Conferma alla società « Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione », in Roma, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 5 luglio 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Previdenza S.p.a. », in Bari, alla società « Previdenza S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione », in Roma.

(4045)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Venezia

Con decreto 27 giugno 1984 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area demaniale marittima di mq 2.410, sita nel comune di Venezia, località Terre Perse e riportata nel catasto del medesimo comune al foglio n. 39, mappali n. 344 e n. 345.

(4081)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

Corso dei cambi del 2 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1785,200	1785,200	1785,50	1785,200	—	1785,10	1785 —	1785,200	1785,200	1785,20
Marco germanico .	614 —	614 —	614,25	614 —	—	614 —	614 —	614 —	614 —	614 —
Franco francese .	199,970	199,970	200,25	199,970	—	200,05	200,120	199,970	199,970	199,96
Fiorino olandese	543,730	543,730	543,75	543,730	—	543,70	543,680	543,730	543,730	543,73
Franco belga .	30,382	30,382	30,40	30,382	—	30,38	30,386	30,382	30,382	30,39
Lira sterlina .	2332,100	2332,100	2334 —	2332,100	—	2332 —	2332 —	2332,100	2332,100	2332,10
Lira irlandese	1891,700	1891,700	1890 —	1891,700	—	1892,10	1892,500	1891,700	1891,700	—
Corona danese	168,040	168,040	168,25	168,040	—	168,04	168,030	168,040	168,040	168,95
E.C.U. .	1375,750	1375,750	1375 —	1375,750	—	1375,88	1376 —	1375,750	1375,750	1375,65
Dollaro canadese . . .	1366,700	1366,700	1367 —	1366,700	—	1366,90	1367,100	1366,700	1366,700	1376,70
Yen giapponese . . .	7,264	7,264	7,27	7,264	—	7,26	7,265	7,264	7,264	7,27
Franco svizzero . .	724,450	724,450	725,25	724,450	—	724,30	724,200	724,450	724,450	724,45
Scellino austriaco . .	87,454	87,454	87,45	87,454	—	87,46	87,470	87,454	87,454	87,45
Corona norvegese . . .	213,670	213,670	213,75	213,670	—	213,75	213,830	213,670	213,670	213,67
Corona svedese	212,180	212,180	212,25	212,180	—	212,21	212,250	212,180	212,180	212,18
FIM	292,600	292,600	292,50	292,600	—	292,80	292,900	292,600	292,600	—
Escudo portoghese . .	11,780	11,780	11,87	11,780	—	11,81	11,850	11,780	11,780	11,78
Peseta spagnola	10,854	10,854	10,86	10,854	—	10,85	10,856	10,854	10,854	10,86

Media dei titoli del 2 agosto 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	65 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	92,150
» 6% » » 1971-86 . .	89,400
» 6% » » 1972-87 .	88,850
» 9% » » 1975-90 .	90 —
» 9% » » 1976-91 .	87,250
» 10% » » 1977-92 .	98 —
» 12% (Beni Esteri 1980) .	91,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,850
» » » 1-6-1981/86 16% .	102,500
» » » 1-8-1982/84 19% .	95,200
» » » TR 2,5% 1983/93	101,400
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,100
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,100
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,350
» » » » 1-10-1982/84 .	100,600
» » » » 1-11-1982/84 .	100,375
» » » » 1-12-1982/84	100,650
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,575
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 3-1983/85 . .	100,300
» » » » 1- 4-1983/85 . .	100,325
» » » » 1- 5-1983/85 .	101,375
» » » » 1- 6-1983/85 . .	101,650
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,625
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 8-1982/86 . .	102,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/86 .	101,700
» » » » 1-10-1982/86 .	101,500
» » » » 1-11-1982/86 .	101,250
» » » » 1-12-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,075
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,250
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,850
» » » » 1-10-1983/86 .	100,300
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,750
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,850
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,600
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,250
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,250
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,250
» » » » 1-11-1983/87 .	99,750
» » » » 1-12-1983/87 .	100,500
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,850
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,750
» » » » 1- 9-1983/88 . .	101,200
» » » » 1-10-1983/88 .	101,125
» » » » 1-11-1983/88 .	101,050
» » » » 1-12-1983/90 .	101,350
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984 .	99,325
» » » 18% 1- 1-1985 .	101,300
» » » 17% 1- 5-1985 .	101,400
» » » 17% 1- 7-1985 .	102,125
» » » 17% 1-10-1985 .	102,125
» » » 16% 1- 1-1986 .	101,850
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	94,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,100
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,800
» » » » 1983/90 11,50%	100,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 agosto 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	1785,100
Marco germanico .	614 —
Franco francese	200,045
Fiorino olandese	543,705
Franco belga .	30,384
Lira sterlina . .	2332,050
Lira irlandese	1892,100
Corona danese . . .	168,035
E.C.U. . .	1375,870
Dollaro canadese . . .	1366,900
Yen giapponese . . .	7,264
Franco svizzero	724,325
Scellino austriaco .	87,462
Corona norvegese .	213,750
Corona svedese .	212,215
FIM	292,750
Escudo portoghese	11,815
Peseta spagnola .	10,855

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 244 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere disposte con decreto ministeriale 29 giugno 1984, n. 7010/R

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
1	Salf lab. farmacologico S.p.a., sede e domicilio fiscale in Bergamo, via G. D'Alzano, 12, codice fiscale 00226250165	*Chinofer Salf*, in tutte le sue confezioni	9630
		Neogastrenteral	12055
		Salfalgin, in tutte le sue preparazioni	17216 17216/A
2	Laboratorio Eliovit S.a.s., sede e domicilio fiscale in Brescia, via Marsala n. 31/C, codice fiscale 00346020175	*Sulfoidrocortisone*, in tutte le sue preparazioni . . .	11863 11863/A
3	Istituto sieroterapico e vaccinogeno Berna di Berna, in Svizzera, rappresentata in Italia dall'Istituto sieroterapico Berna S.r.l., sede e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona, 39, codice fiscale 00190430132	*Ripason*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	8313 8313/A
		Vaccino di Te Tab Berna	7738
4	Sis. Ter S.p.a., sede e domicilio fiscale in Palazzo Pignano (Cremona), via Crema, codice fiscale 00112720198	*Chibivit E*, in tutte le sue confezioni	10997
5	Società italo-britannica L. Manetti H. Roberts e Co. S.p.a., sede e domicilio fiscale in Firenze, via A. da Noli, 4, codice fiscale 00394990485	*Anticolitico Roberts*, in tutte le sue confezioni . . .	7399
6	L. Molteni e C. dei f.lli Alitti S.p.a., sede e domicilio fiscale in località Granatieri Scandicci (Firenze), via Pisana, 458, codice fiscale 01286700487	*Spechol*	17848
7	Face laboratori farmaceutici S.r.l., sede e domicilio fiscale in Genova, via Menini n. 129, codice fiscale 00313750101	*P-16*	8539/A
		Puersedina	13467
8	Zilliken e Co. S.a.s., sede e domicilio fiscale in Genova, via F. Nullo n. 23, codice fiscale 00244680104	*Nautisan*, in tutte le sue preparazioni	6784/A 6784/B
		Pramin, in tutte le sue confezioni	15831
9	Laboratorio farmaceutico C.T., sede e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), via Dante, 71, codice fiscale 00071020085	*Tepav*	18246
10	Also laboratori S.a.s., sede e domicilio fiscale in Milano, via Settembrini 26/A, codice fiscale 00716720156	*Sciroppo all'ederina*	5741
11	Michele Berta S.a.s., sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Martelli, 7, codice fiscale 00719760159	*Supposte Berta*	16961
12	S.p.a. Italiana laboratori Bouty, sede e domicilio fiscale in Milano, via Vanvitelli n. 6, codice fiscale 00844760157	*Emostatico Quercetina*	21631
13	Istituto De Angeli S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via Serio, 15, codice fiscale 00714730157	*Pamoidan*, in tutte le sue preparazioni	20825 20825/A
		Termo-stick	20200

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
14	Laboratorio chimico Deca dott. A. Capuani S.a.s., sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Balzaretti n. 17, codice fiscale 00738370154	*Soluzione inalante Deca*	13864
15	Edmond Pharma S.r.l., sede e domicilio fiscale in Milano, via Gadames, 58, codice fiscale 00804270155	*Paistenol*	11932
16	Farber-Ref S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via Imperia n. 35, codice fiscale 00730800158	*Reugaril*, in tutte le sue preparazioni	17737 17737/A
17	Farmila farmac. Milano S.p.a., sede e domicilio fiscale in Settimo Milanese (Milano), via Enrico Fermi, 50, codice fiscale 00730890159	*Deltafil*	14013
		Iridil	20231
18	Farmitalia Carlo Erba S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24, codice fiscale 00775960156	*Colibac*, uso veterinario, in tutte le sue confezioni	22475
		Colibac suini, uso veterinario, in tutte le sue confezioni	23131
		Lioblù n. 33, uso veterinario, in tutte le sue preparazioni e confezioni	20588 20588/A 20588/B
		Liodifteril, uso veterinario, in tutte le sue confezioni	20821
		Liodifteril pollo, uso veterinario, in tutte le sue confezioni	20847
		Liorosso vaccino vivo liofilizzato, uso veterinario, in tutte le sue confezioni	24046
19	Francia farmaceutici S.r.l., sede e domicilio fiscale in Milano, via Pestagalli, 7, codice fiscale 00798630158	*Drauxin*	15766
		Fravit E	13890/A
20	Behringwerke AG di Marburg Lahn (R.F.T.), rappresentata in Italia dalla Hoechst Italia S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via M. U. Traiano, 18, codice fiscale 00849620158	*Candur C*, uso veterinario, in tutte le sue confezioni	20550
21	Hoechst AG di Francoforte sul Meno (R.F.T.), rappresentata in Italia dalla Hoechst Italia S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via M. U. Traiano, 18, codice fiscale 00849620158	*Myofer*, uso veterinario	22860
22	I.S.F. S.p.a., sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1, codice fiscale 00776670150	*Visuanestetic F*	20969
		Visuanestetico	20968
		Visucicatrizzante antibiotico	13591
		Visudrisone antibiotico, in tutte le sue confezioni	22730
		Visuzinco simplex	20905

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
23	Italfarmaco S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, viale F. Testi n. 330, codice fiscale 00737420158	*Neuralgon*	19605/A
		Vialidin	21267
24	Labopharma S.r.l. già I.O.N., sede e domicilio fiscale in Milano, via Besana, 8, codice fiscale 06406340155	*Ipersulfa*, in tutte le sue confezioni	16573
		Iposclerone, in tutte le sue preparazioni	16252 16252/A
		Methazon	16657
		Perbolin	17727
		Regoton	7866
		Testosteral	3743/1
25	Panther Osfa Chemie S.r.l. (ora Lagap italiana S.r.l.), con sede e domicilio fiscale in Milano, via Doberdò 16, codice fiscale 00736830159	*Osfapen*, in tutte le sue preparazioni	14757 14757/C 14757/D 14757/1
26	Montefarmaco S.p.a., sede legale in Milano, via L. Ariosto, 26, sede fiscale Pero (Milano), via Galilei, 7, codice fiscale 00742960156	*Novabidodici plus*	16852/1
		Pulmitosse	13839
27	Giovanni Ogna e Figli S.r.l., sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Farini, 63, codice fiscale 00881820153	*Anabex*	11929
28	Farmaco italiano Padil S.r.l., sede e domicilio fiscale in Milano, corso Venezia, 61, codice fiscale 02023550151	*Epato-Padil*, in tutte le sue preparazioni	15735 15735/1
		Vitamina A + D, in tutte le sue preparazioni	8117 8117/A
29	Parke Davis S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, corso Matteotti, 8, codice fiscale 00781140157	*Cal-Bis-Ma*, in tutte le sue confezioni	10146
30	Radiumfarma S.r.l., sede e domicilio fiscale in Cernusco sul Naviglio (Milano), via Cavour, 57, codice fiscale 03809070158	*Felixyn*	16772
31	Sigurtà S.r.l., sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 210, codice fiscale 06507380159	*Antiasmatiche Silbe*	3089
32	Istituto Franco Tosi S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via Bertola da Novate, 14, codice fiscale 00714910155	*Biofur*, in tutte le sue preparazioni	16299 16299/A 16299/B
33	Valeas S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri n. 10, codice fiscale 04874990155	*Ra-Valeas*	9287

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
34	Dr. L. Zambeletti S.p.a., sede e domicilio fiscale in Baranzate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 00772120150	*Cromosil*, in tutte le sue preparazioni	5704 5704/A 5704/B
		Jodosan gengivario	4846
35	Pierrel S.p.a., sede e domicilio fiscale in Napoli, via Depretis n. 88, codice fiscale 00294170634	*Dermomixin*	12863/A
		Paxin	12017
36	Istituto biochimico Pavese S.p.a., sede e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa, 10, codice fiscale 00184420180	*Levopironal*, in tutte le sue preparazioni	17142 17142/1
		Neovitovol	14357
		Tilakin, in tutte le sue preparazioni	15789 15789/1
		Trigamma, in tutte le sue preparazioni	17147 17147/A
37	Laboratori Guidotti S.p.a., sede e domicilio fiscale in Pisa, viale Trieste, 40, codice fiscale 00678100504	*Prontoformin*	17984
38	Allergan S.p.a., sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare, 97, codice fiscale 00431030584	*Neo luxocin*, in tutte le sue preparazioni	14559 14559/A
39	Farmaceutici Coli S.r.l., sede e domicilio fiscale in Roma, via G. Carini, 23, codice fiscale 00396790586	*Reumasedina*, in tutte le sue preparazioni	16369 16369/1
		Vitapressina	18709
40	Farmades S.p.a., sede e domicilio fiscale in Roma, via Tor Cervara n. 282, codice fiscale 00400380580	*Torax*, in tutte le sue preparazioni	9749 9749/A
41	I.BI.RN. S.r.l., sede e domicilio fiscale in Roma, via V. Grassi 9/11, codice fiscale 00583540588	*Tussilisin*	16570
42	Mendelejeff S.r.l., sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina 1496, codice fiscale 00405660580	*Isoprodone*	17267/A
		Mensil	12635
		Mugovanil in tutte le sue preparazioni	12601 12601/1 12601/A 12601/A.1 12601/C 12601/C-1 12601/D 12601/D.1
		Rauminal	11604
		Summacetina, in tutte le sue preparazioni	11536 11536/A

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
	Segue: Mendelejeff S.r.l., sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1496, codice fiscale 00405660580	*Summadigest*, in tutte le sue confezioni	20834
		Summavit, in tutte le sue preparazioni	9931/A 9931/D
		Telechin, in tutte le sue preparazioni	18084/A 18084/A.1
		Telesulfa, in tutte le sue preparazioni e confezioni	16469 16469/A
		Tetraplus, in tutte le sue preparazioni	16169 16169/A
		Vituridil	14291/1
43	Nuovo consorzio sanitario nazionale, sede e domicilio fiscale in Roma, via Svetonio, 6, codice fiscale MLZ PLA 29P17 D279M	*Arterolo*	16201
		Esotensyl	8263
44	Società Paines e Byrne limited Bilton Road Perivale Green Ford (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Samil S.r.l., sede e domicilio fiscale in Roma, via Gerano 5, codice fiscale 00404510588	*Pabracort*, in tutte le sue confezioni	14822
		Pineale Pabyrn	12945
45	Sidus, istituto biochimico nazionale, sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina km 15, codice fiscale 00454010588	*Artromidone*	17977/A
		Ciclopan 12 *H*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	21021 21021/A
		Epastress	19188/A
		Neocavital	7889
		Saperil	17205
46	Società antica ritrovati medicinali, sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1496, codice fiscale 00391650587	*Calcioidal*	5185
		Orion, in tutte le sue preparazioni	16698 16698/A
47	Wellcome Italia S.p.a., sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare, 36, codice fiscale 00407630581	*Cortisporin*	15308
48	Biochimica Zanardi S.r.l., sede e domicilio fiscale in Anzio (Roma), via Flavia, 10, codice fiscale 06150500582	*Hepacomplex*, in tutte le sue preparazioni	9293 9293/A
49	Sclavo S.p.a., sede e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, codice fiscale 00048700520	*Teoclasma*	21241/1

(3797)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro multinazionale di Atessa (Chieti), è prolungata al 31 maggio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio M.D. di Serra de' Conti (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1983 al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 ai lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cibus, con sede e stabilimento in Cazzago San Martino (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fap Praticus, con sede e stabilimento in Graffignana Lodigiana (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi ai lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgorcavi Italia, ora Cavi Italia S.p.a., con sede in Latina e stabilimento in Fisciano (Salerno).

Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itaca già Cassera S.p.a., con sede e stabilimento in Bergamo, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OMEC, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 31 maggio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia BPD, sede in Milano e stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanico Vittorio Veneto - M.V.V., con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Vittorio Veneto, è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tex Sal, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Salerno, in liquidazione, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla M.T.M. - Manifattura tessuti Milano, sede di Milano e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano) ora Snia BPD S.p.a., stabilimento di Cesano Maderno (Milano), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Al.Com. S.r.l. (gruppo Forgiallumìnio), sede e stabilimento in Pedavena (Belluno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettroplastica, con sede in Roncadelle e stabilimenti in Bedizzole e Roncadelle (Brescia), è prolungata al 12 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montebianco sud di Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 settembre 1983 al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.E. Europa S.p.a. Manifattura ceramica sanitaria di Fabrica di Roma (Viterbo), è disposta la corresponsabile del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1983 al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.E.M. - Società industrie riunite elettro-metalmeccaniche di Pomezia (Roma), è prolungata al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Luciana di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 marzo 1983 al 4 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicrem, con sede e stabilimento in Pizzighettone, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Burdan prefabbricati di Pradamano (Udine) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1983 al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio, con sede in Pordenone e stabilimento di San Giorgio di Genova, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio, divisione Tematex di Vergiate (Varese), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica rinascita di Cellino Attanasio (Teramo), è prolungata al 27 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ercam, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 giugno 1983 al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italenka, con sede in Milano e stabilimento in Palestro (Pavia), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comoseta, con sede e stabilimento in Albavilla (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecnomec, in fallimento, con sede in Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 giugno 1983 al 24 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V., in Volvera, frazione Zucche (Torino), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanella H.D., con sede e stabilimento in Caldogno (Vicenza), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafilerie Forelli Arturo, con sede e stabilimento in Gussago (Brescia), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sile S.p.a., con sede in Brescia e stabilimento in Isorella (Brescia), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arflex S.p.a., con sede e stabilimento in Limbiate (Milano), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brembana, con sede e stabilimento in Valbrembo (Bergamo), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Framatek, con sede in Milano e stabilimenti in Torino e Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Eternit di Casale Monferrato (Alessandria), stabilimento ed uffici in Casale Monferrato (Alessandria), magazzini ed uffici in Torino e Novara, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana tubi - ferrotubi - costruzioni metalliche, con sede in Sambuceto di S. Giovanni Teatino - Valle del Pescara (Chieti) e stabilimento di Corbetta (Milano), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.a.s. Comino di Comino Giuseppe di Mondovì (Cuneo), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filp, industria, sede e stabilimento in Cascina Vica Rivoli (Torino), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartonda di Caselle Torinese (Torino), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ossigas, con sede in Genova e stabilimento in Riva Trigoso (Genova), presso Fit S.p.a., è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Viberti, con sede e stabilimento in Nichelino (Torino), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Curtisa, con sede in Bologna e stabilimenti in Bologna, Pianoro, Milano e Roma, è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecnica meccanica Acqui S.p.a., con sede e stabilimento in Acqui Terme (Alessandria), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonaca, con sede e stabilimento in Cannara (Perugia), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura del Friuli di Porcia (Pordenone), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Galvani Porcellane di Pordenone, è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fintrade, con stabilimento in Marcianise (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1984 all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal clima, con sede in Brescia e stabilimento in Salerno, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.M., con sede in Ruina di Ro Ferrarese (Ferrara), è prolungata al 17 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Apa I.V.I.G. - Industrie Viggiano di Potenza, è prolungata al 10 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nascivera di Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Azionaria laterizi adriatica - A.L.A. di Pescara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 1° febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio di Rovereto di Rovereto (Trento), è prolungata al 9 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.I.G. - Industrie Viggiano di Potenza, è prolungata al 10 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nascivera di Rovereto (Trento), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Azionaria laterizi adriatica - A.L.A. di Pescara, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio di Rovereto di Rovereto (Trento), è prolungata all'8 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim abrasivi, con sede in Scurelle Valsugana (Trento) e stabilimenti in Scurelle Valsugana e S. Michele (Trento), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4107)

Scioglimento della società cooperativa mista a r.l. INAC - Istituto nazionale per l'assistenza ai consumatori, in Roma.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1984 la società cooperativa mista a r.l. INAC - Istituto nazionale per l'assistenza ai consumatori, in Roma, costituita per rogito notaio dottor Michele Giuliano il 1° aprile 1976, repertorio n. 11687, registro società n. 1805/76, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, senza nomina di commissario liquidatore, per mancanza di attività patrimoniali.

(4082)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia a r.l. « Presidente Kennedy », in Gaeta

Con decreto ministeriale 24 luglio 1984 i poteri conferiti al dott. Pasquale Nardella, commissario governativo della società cooperativa edilizia a r.l. « Presidente Kennedy », in Gaeta (Latina), sono stati prorogati fino al 24 gennaio 1985.

(4083)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Trasporto gratuito di sfollati da Pozzuoli

(Ordinanza n. 302/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 34/FPC del 19 ottobre 1983, n. 63/FPC del 14 novembre 1983, n. 67/FPC del 18 novembre 1983 e n. 122/FPC del 7 febbraio 1984 concernenti il servizio di trasporto gratuito dei nuclei familiari sgomberati dal comune di Pozzuoli;

Vista la propria ordinanza n. 210/FPC/ZA, con la quale sono state prorogate di tre mesi le disposizioni contenute nelle ordinanze sopra richiamate;

Vista la nota n. 8514/300 NA BR del 18 luglio 1984, con la quale la regione Campania chiede una proroga del servizio di trasporto gratuito degli sfollati da Pozzuoli;

Vista la nota n. 556/BRA/GAB del 23 luglio 1984, con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole ed una ulteriore proroga di tre mesi del servizio di trasporto gratuito;

Considerato che permangono i motivi di cui alle richiamate ordinanze;

Ravvisata quindi la necessità di prorogare ulteriormente i termini già prorogati dalla citata ordinanza n. 210/FPC/ZA del 10 maggio 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni contenute nella ordinanza n. 210/FPC/ZA del 10 maggio 1984, concernente il trasporto gratuito dei nuclei familiari sfollati da Pozzuoli e sistemati altrove a causa del bradisismo, sono prorogate per altri tre mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4144)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Progetto speciale per la ricerca applicata nel Mezzogiorno (punto 3 della deliberazione 20 luglio 1979). (Deliberazione 19 giugno 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 20 luglio 1979 riguardante l'approvazione del « Progetto speciale ricerca applicata nel Mezzogiorno »;

Vista la nota n. 4501 del 2 aprile 1984 dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in ordine all'integrazione del punto 3 della sopra citata delibera;

Considerata la preminente funzione delle università meridionali nello sviluppo del progetto speciale ricerca applicata nel Mezzogiorno;

Visto il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali trasmesso con nota prot. n. 7871 dell'11 giugno 1984;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è incaricato di svolgere, limitatamente ai settori già previsti dal progetto speciale ricerca applicata nel Mezzogiorno, azioni volte al sostegno ed allo sviluppo del sistema universitario meridionale. Pertanto, verranno attivate iniziative dirette a favorire un miglior inserimento delle università meridionali nonché delle istituzioni di ricerca pubbliche nei circuiti della ricerca internazionale al fine di dare vita ad una più stretta collaborazione interuniversitaria che preveda scambi, tra i diversi Paesi, per la formazione e la specializzazione del personale scientifico, compatibilmente con le attribuzioni proprie del Formez.

Roma, addì 19 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(3984)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile nel comune catastale di San Michele

Con deliberazione 6 aprile 1984, n. 2703, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 693/6 in partita tavolare 452 comune catastale di San Michele dal demanio al patrimonio provinciale.

(3986)

CONCORSI ED ESAMI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi per borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 5 del 30 luglio 1984, sono stati pubblicati i seguenti concorsi per borse di studio:

Bando n. 201.4.14 (scadenza 28 settembre 1984):

bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso organi del Consiglio nazionale delle ricerche, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

Bando n. 201.5.9 (scadenza 28 settembre 1984):

bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso organi del Consiglio nazionale delle ricerche, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.

Bando n. 201.8.21 (scadenza 28 settembre 1984):

bando di concorso a tre borse di studio da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze storiche filosofiche e filologiche - settore: storia dell'arte, musica e spettacolo.

Bando n. 201.9.18 (scadenza 28 settembre 1984):

bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

Bando n. 201.10.33 (scadenza 28 settembre 1984):

bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso organi del Consiglio nazionale delle ricerche, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche sociologiche e statistiche.

Bando n. 203.3.17 (scadenza 1° ottobre 1984):

bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze chimiche.

(4161)

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 13 del 31 luglio 1984, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca di Frascati;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca di Frascati;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica fisica applicata dei materiali - Genova;

concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'unità regionale Lazio;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'ufficio tecnico immobiliare - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto tecnologie biomediche - Roma (riapertura dei termini);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sul miglioramento della produttività dei pascoli - Sassari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sul miglioramento della produttività dei pascoli - Sassari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di cosmo-geofisica - Torino.

(4160)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio medico (quinto livello).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio protocollo dell'ente in Bologna.

(4163)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di tecnico di laboratorio medico;
sei posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(4164)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
due posti di capo sala;
un posto di tecnico di radiologia;
un posto di farmacista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. presso l'ospedale di Luino (Varese).

(4165)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 1984, n. 6.

Modifiche all'estensione di alcune riserve di caccia di diritto.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 27 *marzo* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge regionale 7 settembre 1964, n. 30;

Vista la legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 34;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 26 marzo 1975, n. 23;

Viste le delibere della giunta provinciale n. 1147 e 1148 del 12 marzo 1984;

Decreta:

Il numero 106 dell'« Elenco riserve di caccia di diritto della provincia di Bolzano » che costituisce parte integrante della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30, è stralciato e le annotazioni riportate ai nn. 83 e 97 dello stesso elenco sono sostituite con le annotazioni esposte nell'allegato al presente decreto (terza modifica).

La nuova regolamentazione dell'esercizio venatorio nei territori interessati dalle modifiche apportate con il presente decreto entra in vigore col 1° aprile successivo alla pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 14 marzo 1984

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1984
Registro n. 4, *foglio n.* 164

ELENCO RISERVE DI CACCIA DI DIRITTO PROVINCIA DI BOLZANO (TERZA MODIFICA)

N.	Denominazione	Estensione in ettari	Osservazioni riserve private, oasi di protezione
—	—	—	—
83	RIO DI PUSTERIA (CC.CC. Maranza, Rio di Pusteria, Valles e Spinga)	7.446,23.63	(ettari 963,69.87 in C.C. di Valles appartengono al Demanio provinciale)
97	SARENTINO (C.C. Sarentino)	29.873,13.41	Riserve private: ettari 162,57.90: parte riserva « Siebenfahrer »; ettari 174,64.47: « Derfler »; ettari 163,48.91: « Maso Heiß »; ettari 356,44.24: « Inderst in Asten »; (ettari 376,51.00 appartengono al Demanio provinciale).

(3868)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1984, n. 8.

Regolamento di esecuzione al primo comma dell'art. 56 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nel testo sostituito dal primo comma dell'art. 15 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 29 *maggio* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, il cui testo è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il primo comma dell'art. 56 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nel testo sostituito dal primo comma dell'art. 15 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 908 del 27 febbraio 1984;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

E' emanato il regolamento di esecuzione al primo comma dell'art. 56 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nel testo sostituito dal primo comma dell'art. 15 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 26 marzo 1984

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1984
Registro n. 6, *foglio n.* 91

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE AL PRIMO COMMA DELL'ART. 56 DELLA LEGGE PROVINCIALE 21 MAGGIO 1981, N. 11, NEL TESTO SOSTITUITO DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 15 DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 DICEMBRE 1983, N. 50.

Articolo unico

Ai fini della riserva a favore di candidati interni nei concorsi pubblici, di cui al primo comma dell'art. 56 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nel testo sostituito dal primo comma dell'art. 15 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, si considerano affini i seguenti ruoli:

a) ruolo amministrativo, ruolo speciale per la promozione turistica, ruolo speciale statistica e studi e ruoli speciali del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale, per i concorsi pubblici banditi per l'accesso alla VII qualifica funzionale dei medesimi;

b) ruolo amministrativo, ruolo speciale statistica e studi e ruoli speciali del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale, per i concorsi pubblici banditi per l'accesso alla VI qualifica funzionale dei medesimi;

c) ruolo amministrativo, ruolo speciale statistica e studi e ruoli speciali del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale, per i concorsi pubblici banditi per l'accesso alla IV qualifica funzionale dei medesimi.

(3161)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1984, n. 9.

Modifica della denominazione dell'attività para-artigiana di autonoleggiatore.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 29 *maggio* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 34 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, che demanda a disciplina regolamentare la determinazione delle attività para-artigiane vincolate;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 11 luglio 1983, n. 8, concernente l'inserimento dell'attività di autonoleggiatore nell'elenco delle attività para-artigiane vincolate, determinato con decreto del presidente della giunta provinciale 28 aprile 1981, n. 13;

Vista la delibera della giunta provinciale 27 febbraio 1984, n. 915, concernente la modifica della denominazione dell'attività para-artigiana vincolata di autonoleggiatore;

Decreta:

Articolo unico

Nell'articolo unico del decreto del presidente della giunta provinciale 28 aprile 1981, n. 13, la dizione « autonoleggiatore » è modificata in « autonoleggiatore da rimessa - Mietwagenunternehmer ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 13 aprile 1984

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1984
Registro n. 6, *foglio n.* 81

(3869)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1984, n. 11.

Definizione delle attività artigiane in virtù dell'art. 5, quinto comma, della legge provinciale del 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 19 *giugno* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto in particolare l'art. 53 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 che demanda l'emanazione dei regolamenti al presidente della giunta provinciale;

Vista la legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana;

Visto in particolare l'art. 5 quinto comma, che demanda a disciplina regolamentare la definizione di determinate attività artigiane;

Vista la delibera della giunta provinciale 26 marzo 1984, n. 1488, relativa all'approvazione del regolamento concernente la definizione delle attività artigiane in virtù dell'art. 5, quinto comma, della sopracitata legge provinciale n. 3 del 1981, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Articolo unico

Nell'elenco delle attività artigiane di cui all'art. 3, secondo comma, della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51, sono inserite le seguenti attività artigiane: policromatori, doratori, scultori in legno, scultori d'ornamento e intagliatori.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 24 maggio 1984

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1984
Registro n. 6, *foglio n.* 155

(3870)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 giugno 1984, n. 12-7/Legisl.

Elenco dei corsi di formazione professionale validi per l'ammissione alla frequenza delle scuole per infermieri professionali della provincia di Trento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 19 *giugno* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Udita la relazione;

Visto l'art. 9 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14;

Visto l'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689;

Vista la propria deliberazione n. 10187 del 16 settembre 1983;

Vista la propria deliberazione n. 4129 del 30 aprile 1984;

Vista la lettera del provveditore agli studi di Trento del 15 maggio 1984, prot. n. 13162/A16 in merito alla lettera del servizio formazione professionale del 15 maggio 1984, prot. n. 841/84;

Su conforme delibera della giunta provinciale n. 4757 del 1° giugno 1984;

Decreta:

1) di riconoscere, ai fini dell'ammissione nell'anno scolastico 1983-84 alla frequenza delle scuole per infermieri professionali della provincia di Trento, validi i seguenti corsi, svolti presso i centri di formazione professionale, istituiti o autorizzati dalla provincia autonoma di Trento:

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto alla segreteria d'albergo »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto ai servizi alberghieri »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « segretario turistico »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « confezionista-sarta »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto di amministrazione »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto di amministrazione ad indirizzo turistico »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « segretario stenodattilografo »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « contabile »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « dattilografo »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto alle vendite »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « corrispondente in lingue estere »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « parrucchiere per signora »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « parrucchiere per uomo »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di «estetista »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « muratore-carpentiere »;

corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « fotolitografo »;

corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « tipocompositore »;

corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « tipoimpressore »;

corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « litoimpressore »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « cuoco »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « cameriere »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « congegnatore meccanico »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « elettricista in bassa tensione »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « ortofloricoltore »;

2) di dare atto che la denominazione delle qualifiche riportata negli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, può essere al maschile, oppure al femminile in conformità al disposto dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 4 giugno 1984

MENGONI

(3402)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1984, n. 13.

Bilancio di previsione della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 26 *maggio* 1984)

(*Omissis*).

(3817)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227